



COMUNICATO UFFICIALE N.141/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi a Roma il 17 Ottobre 2019, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Avv.Vincenzo STELLA Vice-Presidente

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;

Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DELLA CALCIATRICE Luigina CAPALBO/A.S.D.MANFREDONIA 2000

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 10.07.2019 la sig.na Luigina CAPALBO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MANFREDONIA 2000, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.2.150,00 quale residuo dell'accordo economico in essere.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.MANFREDONIA 2000 al pagamento in favore della sig.na Luigina CAPALBO della somma di €.2.150,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DELLA CALCIATRICE Jesica NOGALES PENA/A.S.D.MANFREDONIA 2000

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 10.07.2019 la sig.na Jesica NOGALES PENA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MANFREDONIA 2000, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.1.700,00 quale residuo dell'accordo economico in essere.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.MANFREDONIA 2000 al pagamento in favore della sig.na Jesica NOGALES PENA della somma di €.1.700,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Marco DE COSMI/A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 29/08/2019 il sig. Marco DE COSMI, si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA al pagamento della somma di €.1.800,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Si rileva preliminarmente, che, in data 17/10/2019 il legale del calciatore ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso in nome e per conto del ricorrente per sopraggiunta conciliazione

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Luigi LUCIANI/A.S.D. OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 10/07/2019 il sig. Luigi LUCIANI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D. OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919 al pagamento della somma di €5.000,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919, al pagamento in favore del sig. Luigi LUCIANI della somma di €5.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CASIRAGHI/A.S.D. OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 1/08/2019 il sig. Andrea CASIRAGHI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D. OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919 al pagamento della somma di €2.000,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919, al pagamento in favore del sig. Andrea CASIRAGHI della somma di €2.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele GRAGNANIELLO/A.S.D. F.C. S.S.NOLA 1925

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 6/08/2019 il sig. Raffaele GRAGNANIELLO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D. F.C. S.S.NOLA 1925 al pagamento della somma di €4.247,85, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. F.C. S.S.NOLA 1925, al pagamento in favore del sig. Raffaele GRAGNANIELLO della somma di €4.247,85.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Pasqualino ESPOSITO/A.S.D. F.C. S.S.NOLA 1925

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 13/08/2019 il sig. Pasqualino ESPOSITO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D. F.C. S.S.NOLA 1925 al pagamento della somma di €6.474,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione

dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. F.C. S.S.NOLA 1925, al pagamento in favore del sig.Pasqualino ESPOSITO della somma di €.6.474,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Dario ODIERNA/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 8/08/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.NOCERINA 1910 il sig. Dario ODIERNA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.4.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig.Dario ODIERNA della somma di €.4.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio ORLANDO/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 8/08/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.NOCERINA 1910 il sig. Fabio ORLANDO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.8.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig.Fabio ORLANDO della somma di €8.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Filippo DI CROSTA/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 6/08/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.NOCERINA 1910 il sig. Filippo DI CROSTA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €900,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig.Filippo DI CROSTA della somma di €900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore MANFRELOTTI/ASD CITTA' DI ACIREALE 1946

Con reclamo datato 2/08/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla ASD CITTA' DI ACIREALE 1946 il sig. Salvatore MANFRELOTTI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €7.250,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD CITTA' DI ACIREALE 1946 al pagamento in favore del sig. Salvatore MANFRELOTTI della somma di €7.250,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele APRILE/ASD CITTA' DI ACIREALE 1946

Con reclamo datato 21/08/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla ASD CITTA' DI ACIREALE 1946 il sig. Gabriele APRILE, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €4.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD CITTA' DI ACIREALE 1946 al pagamento in favore del sig. Gabriele APRILE della somma di €4.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Samuele GIUFFRIDA/S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l.

Con reclamo datato 12/08/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. il sig. Samuele GIUFFRIDA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €2.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del sig. Samuele GIUFFRIDA della somma di €2.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Cristofaro MORRA/SSD ARL REAL GIULIANOVA

Con reclamo datato 6/08/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL REAL GIULIANOVA il sig. Cristofaro MORRA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €3.200,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL REAL GIULIANOVA al pagamento in favore del sig. Cristofaro MORRA della somma di €3.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Vittorio PALUMBO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 17/07/2019 il sig. Vittorio PALUMBO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.VASTESE CALCIO 1902 al pagamento della somma di €.800,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.VASTESE CALCIO 1902, al pagamento in favore del sig. Vittorio PALUMBO della somma di €.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Carmine DE STEFANO/A.S.D.ROTONDA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 17/07/2019 il sig. Carmine DE STEFANO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.ROTONDA CALCIO al pagamento della somma di €.5.020,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ROTONDA CALCIO, al pagamento in favore del sig. Carmine DE STEFANO della somma di €.5.020,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17) RICORSO DEL CALCIATORE Magloire Valerie KAMENI MBOUNGA/A.S.D.ISERNIA FBC

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 17/07/2019 il sig. Magloire Valerie KAMENI MBOUNGA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.ISERNIA FBC al pagamento della somma di €.2.600,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ROTONDA CALCIO, al pagamento in favore del sig. Magloire Valerie KAMENI MBOUNGA della somma di €.2.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 23 Ottobre 2019

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibilia